



COMUNE DI ROVOLON

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 13.4.1988
(modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 1989,
n. 75 del 27.11.2001, n. 6 del 30.01.2006 e n. 24 del 28.09.2009)

INDICE

- Capitolo 1- Denuncia della causa di morte e riconoscimento dei decessi (artt. 1 ~ 12)
- Capitolo 2 -Periodo di osservazione dei cadaveri (artt. 13 ~ 18)
- Capitolo 3- Feretri (artt. 19- 23)
- Capitolo 4- Trasporto dei cadaveri (artt. 24 ~ 35)
- Capitolo 5- Seppellimento e sepoltura (artt. 36 ~ 40)
- Capitolo 6- Inumazione (artt. 41- 48)
- Capitolo 7- Tumulazioni (artt. 49- 65)
- Capitolo 8- Imbalsamazioni Cremazioni Autopsie (artt. 66- 73)
- Capitolo 9- Esumazioni ed estumulazioni (artt. 74- 84)
- Capitolo 10- Vigilanza e polizia interna dei cimiteri (artt. 85- 96)
- Capitolo 11- Disposizioni finali (artt. 97- 98)

CAPITOLO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E RICONOSCIMENTO DEI DECESSI

ART. 1

La dichiarazione di morte deve essere resa entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune da uno dei congiunti, o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, debitamente munita della scheda ISTAT.

Qualora il decesso avvenga in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi per esso dovrà trasmettere avviso di morte all'Ufficiale dello stato civile entro 24 ore dal decesso.

ART. 2

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause di morte.

ART. 3

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

ART. 4

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U., delle leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 1 del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 10.9.1990, N. 285, i medici curanti o necroscopi, devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa. Tale denuncia deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Quando sussista o sorga comunque il sospetto di morte dovuta a reato, la denuncia deve pure essere fatta all'Autorità Giudiziaria, a termini dell'art. 365 del Codice Penale, da parte del medico, nonché, ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento, a cura del Sindaco.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del DPR 13 febbraio 1964 n. 185 che detta norme sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti.

ART. 5

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere umano, o di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 6

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, l'Ufficiale dello stato civile fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dai Sanitari designati dall'Azienda Sanitaria Locale.

La visita deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e comunque non oltre le 30 ore dal decesso. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte e di redigere il certificato di cui all'art. 74 del DPR 3.11.2000, N. 396.

L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata a norma del sopra citato art. 74 dall'Ufficiale dello stato civile.

ART. 7

In tutti i casi di morte per malattie infettive diffuse, come nei casi di morte per tubercolosi polmonare, il medico deve darne subito avviso al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione per i necessari provvedimenti di disinfezione, deve pure corrispondere a tutte le norme vigenti emanate dall'Istituto Centrale di Statistica.

ART. 8

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso, se la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme stabiliti dalle leggi sanitarie di Polizia Mortuaria, sentito il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione.

ART. 9

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, tanto il medico curante che necroscopo hanno l'obbligo di denunciare anche il semplice sospetto al Sindaco ed all'Autorità Giudiziaria.

In tal caso l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, e la salma sarà lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

ART. 10

Per l'inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco, che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti coll'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

ART. 11

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare all'Ufficiale di Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intrauterina, il sesso se riconoscibile e le cause certe o probabili della morte del feto. I permessi di trasporto e seppellimento dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come "nati morti", sono rilasciati dal Responsabile del Dipartimento di prevenzione.

Nel cimitero dovrà essere riservato uno spazio per il seppellimento degli anzidetti prodotti del concepimento e dei nati morti.

A richiesta dei genitori potranno essere raccolti nel cimitero, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione. Alla domanda dovrà essere allegato un certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 12

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'art. 32 del T.U. delle leggi sulla istruzione superiore 31.8.1933, n. 1592, e dell'art. 85 del R.D. 30.9.1938, n. 1631, sull'ordinamento ospedaliero.

Debbono altresì essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico scientifici.

Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussiste il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o curante; ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente o incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

I risultati dei riscontri debbono essere notificati dagli operatori al Sindaco per l'eventuale rettifica da parte del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, della scheda di morte.

CAPITOLO 2 PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 13

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa nè essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, a trattamenti conservati vi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento e di quelli in cui il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti sicuri.

ART. 14

In caso di morte violenta ed improvvisa, od in cui si abbiano dubbi di morte apparente, su proposta del medico necroscopo o del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, il periodo di osservazione dovrà essere protratto fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti con sicurezza la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 15

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera

mortuaria del cimitero per il periodo di osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

ART. 16

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere come se si trattasse di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo, prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli artt. 6-7-9 del presente regolamento. Si deve inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così non è permesso di ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato negli artt. 12 e 13.

ART. 17

In un locale nell'ambito del cimitero, possibilmente distinto dalla camera mortuaria, si possono ricevere e tenere in osservazione i cadaveri:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte dove sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi incidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciati;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

L'osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi avrà luogo in modo da evitare la contaminazione ambientale, secondo prescrizioni disposte caso per caso dal responsabile del Dipartimento di Prevenzione.

ART. 18

I parenti o chi ne fa le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 17.

Nei casi di salme non assistite direttamente, sarà assicurata sorveglianza da parte del custode, anche al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

CAPITOLO 3 FERETRI

ART. 19

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

ART. 20

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Ogni cadavere prima di essere collocato deve essere vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

ART. 21

Ogni salma destinata alla inumazione deve essere chiusa in cassa di legno avente le caratteristiche stabilite dall'art. 75 del DPR 10.9.1990, n. 285.

Non è consentito l'uso di casse in metallo o di altro materiale non biodegradabile. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo con i requisiti stabiliti dagli artt. 30 -31 DPR 285/1990.

ART. 22

Sul feretro da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all'atto del seppellimento, sarà collocata una piastrina metallica recante in modo indelebile il cognome, il nome del defunto e l'anno di morte.

La piastrina sarà collocata:

- feretri destinati alla tumulazione: sulla parete esterna frontale;
- feretri destinati all'inumazione: sulla parete esterna superiore.

La piastrina applicata al feretro contenente la salma di sconosciuto porterà la sola data di morte ed eventuali altri dati certi.

ART. 23

Un incaricato dell'Ufficio comunale ha il compito di recarsi presso l'abitazione del defunto e redigere il verbale di riconoscimento della salma.

Qualora la salma sia destinata alla tumulazione od al trasporto fuori del territorio comunale, l'incaricato si accerterà che vengano soddisfatte le necessarie prescrizioni.

Il feretro verrà quindi suggellato e bollato con timbro a ceralacca dall'incaricato che riporterà analogo calco sul verbale di eseguite prescrizioni.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre viene eseguita, alle salme destinate ad altri comuni, l'iniezione di liquido conservativo ai sensi dell'art. 32 del DPR 10.9.1990, n. 285.

CAPITOLO 4 TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 24

Il trasporto, a seconda della richiesta degli interessati e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T. U. delle leggi di P. S., comprende il prelievo della salma dall'abitazione, Istituto Ospedaliero ecc. ed il trasferimento della stessa al cimitero previa eventuale sosta in Chiesa per le esequie.

ART. 25

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è gratuito per i poveri ed a pagamento per gli abbienti, sempre in forma che garantisca il decoro del servizio.

Il carro destinato al trasporto deve essere chiuso, internamente rivestito in lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e potrà essere messo in uso solo previo riconoscimento di idoneità da parte del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione che dovrà inoltre controllarlo almeno ogni anno facendone annotazione su apposito registro che dovrà scortare il carro stesso.

ART. 26

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

ART. 27

I morti giacenti sul suolo pubblico ed i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, nella camera mortuaria e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 28

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere posto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dispone le necessarie misure protettive per il suo trasporto, trattamento e destinazione.

ART. 29

I trasporti funebri debbono di regola svolgersi secondo gli orari determinati dal Sindaco, seguire la via più breve dall'abitazione alla chiesa e da questa al cimitero oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite le funzioni religiose.

La salma non può sostare in Chiesa che per il tempo strettamente necessario alla ordinaria cerimonia religiosa.

I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Le vetture funebri in caso di prolungata sosta devono parcheggiare nel piazzale antistante il cimitero.

ART. 30

Il Sindaco, sentito il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, può autorizzare, in casi eccezionali qualora si debbano rendere speciali onoranze al defunto, il trasporto di salme di persone morte fuori domicilio (ospedali, case di cura, alberghi, ecc.) dal luogo del decesso alla rispettiva abitazione.

In tali casi il trasporto si effettua con il feretro chiuso e con speciale automezzo, senza formazione di corteo funebre.

ART. 31

Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato dal Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune dove deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

ART. 32

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con apposito carro chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa, o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altra località onoranze o cerimonie funebri religiose con accompagnamento di corteo.

Durante il trasporto la salma viaggia in consegna agli incaricati dell'accompagnamento.

Per il trasporto ordinario delle salme fuori del Comune, sia all'estero che in altro Comune, dovranno essere scrupolosamente osservate, anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 3 del DPR 10 giugno 1955, n. 854 e degli artt. 30 - 31 del DPR 285/1990.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme stesse devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità corporea di almeno 500 cc. di formalina F.U. e saranno involte in un lenzuolo imbevuto di soluzioni disinfettanti.

Negli altri mesi dell'anno, tali prescrizioni, si applicano alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto si esegue dopo 48 ore dal decesso.

Per i trasporti all'estero o dall'estero, o da Comune a Comune distanti più di 25 Km. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

Per i trasporti da e per Comuni distanti oltre 25 Km. nessun divieto sussiste al collocamento della salma da inumare nell'apposita cassa riponendo il tutto in una cassa metallica esterna ermeticamente chiusa che verrà eliminata all'atto dell'inumazione.

ART. 33

Il feretro proveniente da altro Comune deve essere accompagnato dal permesso di seppellimento, rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso.

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del DPR 285/1990.

Per il trasporto delle salme provenienti o dirette verso stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del citato DPR 285/1990.

ART. 34

Quando un feretro debba attraversare il territorio Comunale, il convoglio funebre deve, per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

ART. 35

Il trasporto di feretri vuoti, da chiunque eseguito, deve essere fatto con veicolo coperto.

CAPITOLO 5 SEPPELLIMENTO E SEPOLTURA

ART. 36

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non è accompagnato dall'autorizzazione scritta alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile, a norma dell'art. 74 del DPR 10.9.1990, n. 285.

Per la tumulazione o inumazione di prodotti abortivi e di feti non denunciati come nati morti occorre l'autorizzazione del responsabile del Dipartimento di Prevenzione.

Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

ART. 37

Il custode del cimitero deve annotare cronologicamente in apposito registro, tenuto in doppio esemplare, i seppellimenti effettuati allegandovi le relative autorizzazioni di cui al precedente articolo e qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri e di ceneri.

ART. 38

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto.

ART. 39

Il cimitero si compone:

- a) di campi di inumazione;
- b) di tombe di famiglia;
- c) di loculi individuali;
- d) di ossario comune per le ossa provenienti da esumazioni
- e) di camera mortuaria
- f) di nicchia per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati.

Le sepolture, quanto al sistema, possono essere ad inumazione od a tumulazione.

ART. 40

Nei cimiteri devono essere ricevuti esclusivamente:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza, quando non venga richiesta altra destinazione;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art.7;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
- f) i cadaveri delle persone domiciliate nei territori giurisdizionali delle parrocchie di Rovolon, Bastia e Carbonara;
- g) i cadaveri delle persone che abbiano parenti entro il 3° grado od affini entro il 2. già sepolti nel cimitero in cui viene chiesta la sepoltura.

Ai fini del presente articolo si intendono assimilati a residenti con riferimento all'ultimo indirizzo anagrafico, gli anziani e non o i lungodegenti ricoverati presso Istituti ospedalieri o Case di cura o di riposo presso i quali mantengono l'iscrizione anagrafica per motivi non dipendenti dalla loro volontà, già essendo stati residenti nel Comune di Rovolon.

.....(omissis).....

CAPITOLO 6 INUMAZIONE

ART. 41

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche del suolo e alla profondità della falda freatica.

ART. 42

Ogni fossa sarà contrassegnata con cippo portante il numero progressivo per ogni campo. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra; il suo numero sarà riportato nell'apposito registro dei deceduti.

ART. 43

Le fosse per le inumazioni di persone aventi più di 10 anni di età debbono avere la profondità di m. 2 per 2,20 di lunghezza e 0,80 di larghezza, e debbono distare almeno cm. 50 l'una dall'altra.

Le fosse per i fanciulli al di sotto degli anni 10 dovranno avere 2 metri di profondità, metri 1,50 di lunghezza e m. 0,50 di larghezza e distare l'una dall'altra almeno cm. 50.

ART. 44

Per le inumazioni nei campi comuni i feretri dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 21 del presente regolamento.

ART. 45

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre, salvo il caso di madre e figlio morti nell'atto del parto.

ART. 46

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro.

Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita, curando che la terra prima escavata, sia pure la prima ad essere gettata nella fossa medesima.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti, preziosi, ecc.

ART. 47

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore al m. 1,10.

Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio comunale. In caso di inadempienza il Sindaco provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

All'infuori di quanto indicato nel presente regolamento, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 48

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni stabilite dal Comune previa domanda e pagamento della relativa tassa.

Non è consentito l'uso di monumenti e lastre che coprano un'estensione maggiore di due terzi della fossa.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di inumazione, restano di proprietà del Comune qualora i concessionari non provvedano al tempestivo ritiro.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età o data di nascita, condizione del defunto, data della morte ed all'indicazione di chi fa apporre il ricordo.

Dietro analoga domanda, è facoltà del Comune di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPITOL0 7 TUMULAZIONI

Il Comune può concedere ai privati:

- a) aree per tombe di famiglia;
- b) loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali e per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati.

Per la realizzazione delle strutture suddette valgono le norme contenute nel DPR 285/1990.

ART. 49

Il cimitero, a sensi degli artt. 823 e 824 del Codice civile, è soggetto al regime dei beni demaniali per cui la concessione di sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione.

Con essa il Comune concede al privato una determinata area o sepoltura particolare con diritto d'uso fino alla scadenza della concessione.

Tale diritto non è commerciabile né alienabile.

Il concessionario può usare, con i vincoli del regolamento, la sepoltura particolare o l'area concessa senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e la situazione delle opere ed aree attigue che il Comune può, in ogni tempo, modificare ed impiegare.

La concessione può essere soggetta:

- a revoca per il caso contemplato dall'art. 98 del DPR 285/1990. In tale caso i concessionari hanno diritto ad ottenere quanto previsto dallo stesso articolo 98.
- a decadenza nei casi contemplati dall'art. 58 del presente regolamento per inosservanza dei termini di esecuzione (art. 54) e per inadempimento delle clausole contrattuali;
- a rinuncia per avvenuta sistemazione delle salme in altra sepoltura.

ART. 50

La concessione di aree, loculi, ossari, deve risultare da regolare atto scritto nelle forme di legge a spese del concessionario.

Le tasse di concessione sono fissate con deliberazione dell'organo comunale competente.

ART. 51

Le concessioni cimiteriali possono essere rilasciate a:

- a) persone fisiche;
- b) enti, comunità.

Le sepolture in concessione per trenta anni (loculi ed ossari) o per novantanove anni (aree per la costruzione di tombe di famiglia) possono essere ottenute presentando domanda al Dirigente del Servizio, secondo disponibilità individuata nel Piano regolatore del cimitero.

La concessione di sepoltura in loculo od ossario viene fatta a decesso avvenuto di colui cui è destinata; nella domanda di concessione di loculo od ossari devono essere indicate le esatte e complete generalità della salma o delle ceneri o dei resti mortali .

ART. 52

Potrà essere dato in concessione, secondo le modalità indicate nel precedente articolo, del terreno per la costruzione di tombe di famiglia, a tempo determinato di durata non superiore a novantanove anni. Tali aree possono essere concesse ad una famiglia con eventuale partecipazione di altre famiglie. I concessionari possono trasmettere, per eredità, il possesso della tomba ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

ART. 53

La costruzione di tombe di famiglia sarà effettuata a cura e spese del privato concessionario.

I singoli progetti di costruzione devono essere approvati dal Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica, sentita la Commissione Edilizia. All'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Dette sepolture non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Le costruzioni devono essere eseguite nel rispetto delle scadenze indicate al successivo articolo, pena la decadenza della concessione.

Ad opera finita e prima dell'uso dette tombe devono essere collaudate secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

Il concessionario dovrà costituire, all'atto del rilascio della concessione, deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dell'opera e per eventuali danni a terzi; la cauzione verrà restituita a collaudo eseguito trattenendo l'importo di eventuali danni dovuti ad incuria. La quantificazione monetaria di tale cauzione viene stabilita in allegata tariffa.

ART. 54

Le concessioni di aree per la costruzione di tombe di famiglia impegnano alla sollecita presentazione del progetto, all'inizio dei lavori entro sei mesi dall'approvazione ed al completamento dell'opera entro due anni dalla data della concessione.

Per gravi e giustificati motivi, può essere concessa proroga dei predetti termini per un periodo massimo di mesi sei. Trascorsi i termini di cui al primo comma, ovvero scaduta la proroga, per ogni mese di ritardo sarà applicata una penale pari al 5% del valore della concessione. Dopo un ulteriore trimestre, continuando l'inosservanza dei termini sopra esposti, si dà luogo alla revoca della concessione. In tal caso saranno rimborsati solo i due terzi dell'importo di concessione con trattenuta della penale eventualmente non pagata.

ART. 55

Il Comune concederà ai titolari del diritto di concessione di aree che si trovano nel periodo transitorio stabilito dall'articolo precedente, qualora se ne presenti la necessità per decesso di persona avente diritto alla sepoltura nell'erigenda tomba, ai sensi del successivo art. 56, un loculo provvisorio fino alla scadenza del termine per la costruzione della tomba.

Tale concessione, subordinata alla disponibilità di loculi, si ottiene previa domanda al Responsabile del Servizio e pagamento di una tassa pari ad 1/10 della tassa di concessione dei loculi cimiteriali.

ART. 56

Nelle sepolture private di famiglia, salvo particolari limitazioni contenute nei rispettivi atti di concessione o in testamento del primo concessionario, sono ammesse le salme di parenti del concessionario fino al 4° grado ed affini fino al 2° grado.

Se, per concessione o per successione, due o più sono i titolari di una sepoltura, essi, entro un anno dalla data di acquisizione del titolo, debbono designare tra loro uno che, ferma la responsabilità di tutti gli altri titolari, assuma l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione.

Scaduto il termine ed in mancanza della designazione degli interessati, il Comune provvede d'ufficio.

Nelle sepolture concesse ad Ente o Comunità sono ammessi i rispettivi appartenenti riconosciuti tali dallo statuto relativo.

L'Ente o Comunità deve presentare la richiesta di tumulazione a firma del legale rappresentante.

La domanda di tumulazione in una sepoltura privata deve essere fatta dal concessionario o da chi ne dichiara la legale rappresentanza.

Non si dà luogo alla tumulazione qualora sia dubbio il diritto del richiedente oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.

Le controversie in materia di sepoltura sono di competenza del Giudice Ordinario.

Più titolari possono, con atto notarile da produrre in copia al Comune, procedere alla divisione, tra loro, dei vari tumuli.

Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione di salma di persona estranea dietro richiesta del titolare del diritto di concessione e pagamento di una somma uguale alla tassa minima di concessione di loculi individuali.

ART. 57

Le tombe di famiglia potranno essere oggetto di cessione tra privati, previa autorizzazione della Giunta Municipale, e dopo che questa avrà accertato che non ne risulti lesione agli interessi del Comune.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Nel caso di rinuncia o di abbandono a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ne rientra nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo, con facoltà di ulteriore concessione ad altri.

ART. 58

Dal vincolo contrattuale si intendono in ogni caso decadute le sepolture che non risultano sistemate nel termine stabilito: o che si trovano in stato di abbandono completo.

Ai concessionari viene notificata specifica diffida.

Nel caso di irreperibilità del concessionario sulla sepoltura viene apposto un cartello avviso.

Decorsi sei mesi dall'invio della diffida o dall'applicazione dell'avviso, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dello stato di abbandono, è dichiarata la decadenza, con atto del Sindaco, da notificarsi al concessionario in quanto reperibile; se irreperibile si pubblica l'avviso all'albo pretorio.

Pronunciata la decadenza dai menzionati vincoli si procede all'esumazione o alla estumulazione necessaria con l'osservanza delle norme relative.

I resti mortali rimossi, qualora consistano in sole ossa, sono traslati all'ossario comune ed il feretro viene distrutto. Le salme estumulate, qualora risultino non completamente mineralizzate, sono inumate, previa perforazione del feretro metallico.

ART. 59

I loculi individuali sono capaci di una sola salma racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo. Compatibilmente con lo spazio fisico del loculo, il concessionario può chiedere la collocazione nello stesso loculo individuale, già occupato da una salma, di una o più cassetine di zinco contenenti i resti mortali di cui all'art. 36 del DPR 285/1990, o di una o più urne di ceneri di cui agli art. 80 e 81 dello stesso decreto. Le operazioni di tumulazione supplementare, di cui sopra, devono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio e sono subordinate al pagamento di una somma fissata in tariffa.

Il diritto di sepoltura è circoscritto, oltre che al concessionario a tutte le persone indicate al primo comma dell'articolo 56.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo ed ha la durata di trenta anni dalla data della tumulazione.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale loculo facendo porre i resti mortali, qualora completamente mineralizzati, nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non presentino domanda al responsabile del servizio per una collocazione diversa dei resti mortali. I resti mortali potranno essere collocati in ossari su tombe private di famiglia o in nicchie in concessione trentennale o trasportati in altri cimiteri.

Chi alla data di scadenza della concessione del loculo in cui risulta tumulata la salma del coniuge, deceduto da almeno trent'anni, conservi lo stato vedovile e abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età, può chiedere la concessione per altri trent'anni dello stesso loculo, vincolandone l'uso futuro per sé stesso e per i resti mortali del coniuge, già ivi tumulato. Il contratto di concessione verrà stipulato previo pagamento della tariffa in vigore alla data della nuova concessione.

E' altresì consentito, qualora nel loculo oggetto della concessione in scadenza sia tumulata una salma di persona deceduta da meno di trent'anni, il rinnovo della concessione per il numero di anni mancanti al compimento del trentennio di tumulazione. In tal caso il richiedente pagherà la tariffa in vigore all'atto della proroga della concessione commisurata ad 1/30 per ogni anno di tumulazione.

ART. 60

Chiunque intenda ottenere la concessione trentennale di loculi ed ossari dovrà rivolgere apposita domanda ai sensi dell'art. 51.

I loculi ed ossari sono suddivisi in reparti e numerati progressivamente; nella determinazione della sepoltura da concedere si procederà senza soluzione di continuità con quelle già concesse, in senso verticale e dall'alto verso il basso.

Il Sindaco può autorizzare la concessione di loculo od ossario in deroga all'ordine stabilito nel precedente comma in caso di disponibilità di loculo od ossario contiguo ad altro già occupato dalla salma o dai resti mortali di parenti fino al 3° grado od affine al 2° grado della salma o dei resti mortali da tumulare.

Dopo la tumulazione di una salma non è consentito la traslazione della stessa in altro loculo dello stesso cimitero.

In deroga al comma sopra riportato, è possibile lo spostamento di salma da un loculo ad un altro posto nello stesso cimitero solo nel caso che il loculo, in concessione da non oltre 10 anni, sia posto in 4^a o 5^a fila orizzontale e vi sia la disponibilità di un loculo posto in 1^a fila orizzontale nell'ultimo settore realizzato nello stesso cimitero.

La concessione del nuovo loculo, posto in fila 1^a del settore di più recente costruzione nello stesso cimitero, comporta la decadenza senza il rimborso, per il periodo di concessione non fruito, di cui al seguente art. 62, del loculo posto in 4^a o 5^a fila. La durata della nuova concessione sarà pari al numero di anni ancora mancanti al compimento del trentennio di tumulazione e su tale base sarà calcolato il costo della concessione.

ART. 61

Qualora per altra destinazione delle salme o dei resti mortali il loculo o l'ossario si rendesse libero prima della scadenza del trentennio previsto dall'art. 59, il concessionario può, con domanda al Sindaco, rinunciare alla concessione e richiedere il rimborso per il periodo non fruito.

Tale rimborso viene calcolato sul prezzo in vigore al momento della rinuncia in ragione di tanti trentesimi quanti sono gli anni che separano dalla scadenza.

In caso di frazione di anno, se il periodo supera i sei mesi di effettua arrotondamento per eccesso, se inferiore ai sei mesi per difetto.

Con la rinuncia da parte del concessionario il Comune acquista la facoltà di effettuare ad altri la concessione del loculo.

ART. 62

Le tombe private di famiglia devono essere costantemente tenute con decoro e pulizia.

Le spese per questa operazione e per la manutenzione in generale sono a carico dei privati concessionari.

Per quanto riguarda loculi ed ossari, ai privati concessionari faranno carico le spese di minuta manutenzione (sostituzione lastre di marmo, erezione ed abbattimento del muretto retrostante, ecc.).

Il Comune curerà invece la manutenzione generale dei fabbricati (tetto, pavimentazioni, ecc.) dei loculi comunali e della camera mortuaria.

ART. 63

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.

Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 25 centimetri.

ART. 64

Nessuna opera, anche di minima entità, può essere eseguita nel cimitero senza l'autorizzazione scritta del Responsabile del servizio previa regolare domanda da parte degli interessati.

CAPITOLO 8 IMBALSAMAZIONI ~ CREMAZIONI ~ AUTOPSIE

ART. 65

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione di tutta la documentazione prevista dall'art. 79 del DPR 10.9.1990, N. 285.

L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, o dal medico da lui delegato, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nullaosta dell'Autorità Giudiziaria.

Ai sensi delle vigenti disposizioni (comma 7 bis dell'art. 1 della L. 28/2/2001, n. 26, di conversione, con modificazioni, del D.L. 27.12.200 n. 392), la cremazione è servizio pubblico a domanda individuale, a titolo oneroso.

ART. 66

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto a distinta autorizzazione del Sindaco.

ART. 67

Le urne devono portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 68

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

ART. 69

Le urne cinerarie devono essere di un materiale refrattario e devono essere riposte in una nicchia appositamente predisposta.

ART. 70

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali disposizioni del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

ART. 71

Le urne cinerarie con i resti della cremazione, oltre che nel cimitero, possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali o in colombari privati.

Questi ultimi devono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, destinazione stabile ed offrire garanzie contro ogni profanazione.

La consegna ad enti o famiglie si farà constatare con apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell'archivio del concessionario del crematorio, l'altro presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

ART. 72

Eccezione fatta per i cadaveri dei morti all'ospedale, e per gli ordini emanati dall'Autorità Giudiziaria, non si può procedere ad una autopsia senza avere ottenuto il permesso dal Sindaco e l'autorizzazione della famiglia del morto.

Le autopsie autorizzate dal Sindaco debbono essere eseguite nella camera mortuaria del cimitero, osservate le disposizioni del capo VIII del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 10.9.1990, n. 285. Alle autopsie non possono assistere che le persone strettamente necessarie.

Le autopsie anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da questi al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione al fine della rettificazione della scheda di morte. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva, il medico curante deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi Sanitarie. 2 luglio 1934, n. 1265.

Le autopsie di cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore ai sensi degli artt. 9, 69, 74 del DPR 13.02.1964, n. 185.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato il responsabile del Dipartimento di Prevenzione deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO 9 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 73

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, le seconde qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento per ordine dell'Autorità Giudiziaria o per indagine nell'interesse della Giustizia o per autorizzazione del Dirigente del servizio allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere cremati.

ART. 74

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi già due anni dalla morte ed il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 75

Le esumazioni ordinarie, ai sensi dell'art. 82 del DPR 285/1990 vengono regolate dal Sindaco, seguendo un ordine rigorosamente cronologico a partire dai campi e dalle file che sono state occupate per prime.

ART. 76

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono verranno diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune dopo che sia avvenuta la completa decomposizione del feretro, semprechè coloro i quali avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private avute in concessione.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco avente le caratteristiche di cui all'art. 36 del D.P.R.285/1990.

Tutti i rifiuti risultanti dalle operazioni suddette devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

ART. 77

I materiali e le opere esistenti nelle sepolture passano, alla scadenza, a disposizione del Comune, se non ritirati entro due giorni dalla rimozione.

Le monete, le pietre preziose, ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'ufficio comunale per essere restituite alla famiglia se questa sarà chiaramente indicata, altrimenti alienate :a favore del Comune.

Costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto, anche se non reclamato, rinvenuto dal personale incaricato alle esumazioni.

ART. 78

Le esumazioni si eseguono di regola, alla scadenza delle concessioni.

Il Sindaco può comunque autorizzare in ogni tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad altra sepoltura a condizione che, aperta la nicchia, il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il trasferimento in altra sede può farsi senza pregiudizio alcuno alla pubblica salute o, se del caso, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

ART. 79

Il personale comunale incaricato del servizio ha il compito di esumare o estumulare la salma del defunto da sottoporre ad autopsia, trasferirla nella sala per autopsie osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dall'Autorità per meglio conseguire lo scopo delle ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Al termine delle operazioni lo stesso personale curerà la inumazione o la tumulazione del feretro.

ART. 80

Per eseguire una esumazione o estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto, e passate le corde sotto di questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sottofondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di particolari prescrizioni.

La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata coll'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante che possa avere avuto contatto con il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e del carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente o manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e

berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

ART. 81

Delle operazioni di estumulazione e di esumazione, di cui ai precedenti articoli, deve essere redatto processo verbale in triplice copia, una delle quali deve rimanere presso il custode del cimitero, una deve essere depositata all'Ufficio dello stato civile e una deve essere trasmessa al Dipartimento di Prevenzione, nei casi in cui è prevista la presenza dell'autorità sanitaria.

ART. 82

I familiari o gli aventi causa possono in qualsiasi tempo inoltrare istanza al Sindaco per ottenere l'autorizzazione all'esumazione o all'estumulazione della salma di loro congiunto per collocarla in altra sepoltura.

La domanda dovrà contenere i dati anagrafici del defunto, la data di morte, la precedente sistemazione della salma, il motivo per cui richiede il trasferimento e la collocazione richiesta.

ART. 83

Nei casi di esumazione o estumulazione di salme autorizzate per conto ed interesse di privati, prima del compimento delle operazioni deve essere versato per tale servizio alla Tesoreria comunale il corrispettivo risultante in tariffa.

CAPITOL0 10 VIGILANZA E POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

ART. 84

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario, fissato per stagioni, dal Sindaco.

Le disposizioni che riguardano l'orario del cimitero saranno affisse all'ingresso.

Non sono di regola consentite le operazioni cimiteriali (tumulazioni, inumazioni, ecc.) nelle domeniche e negli altri giorni festivi.

ART. 85

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 10 non accompagnati da persona adulta;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, o vestite in modo indecoroso o sconveniente o che comunque fanno presumere un comportamento in contrasto con il carattere del pio luogo;
- c) a chiunque quando vi siano motivi di ordine pubblico e di polizia mortuaria o di disciplina interna.

ART. 86

Nei cimiteri è vietato ogni atto e comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;
- b) introdurre cani o altri animali o cose irriverenti; introdurre cesti o pacchi, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe. Il custode ed il personale di vigilanza devono verificare il contenuto di cesti e pacchi e far depositare gli involti nelle apposite ceste di raccolta;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, lapidi;

- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori degli appositi cestini; appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
- e) nell'eseguire la manutenzione o il riordino delle fosse comuni, depositare sopra altre fosse o sui viali erbacce o rifiuti di qualsiasi natura; il terriccio deve essere sepolto nella fossa stessa e ogni altro detrito collocato negli appositi cestini;
- f) spargere sulle fosse comuni ghiaio, pietrisco o granito di marmo;
- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- h) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli e sui monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi e sui muri;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini, di ogni sorta; tale divieto si estende particolarmente al personale del cimitero e delle imprese ed a quanti vi svolgano attività;
- j) prendere fotografie o copia di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- k) eseguire i lavori sulle tombe dei privati senza autorizzazione;
- l) fare questue;
- m) assistere non autorizzati alla esumazione di salme.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche nella zona del rispetto del cimitero.

ART. 87

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sui cimiteri competono al Dirigente dell'Area Servizi Tecnici. Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione vigila e controlla il funzionamento del cimitero, proponendo al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio ed in particolare modo, vigila che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti, che regolano la materia e prescrive tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

ART. 88

I cimiteri e i servizi relativi rientrano nella giurisdizione esclusiva del Comune.

Il servizio di custodia del cimitero è affidato ad una Ditta esterna, la quale provvederà all'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, le operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, traslazione di salme, di resti, di ceneri, esumazioni, estumulazioni, ecc.), nonché la tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del DPR 285/90.

Il custode deve attenersi alle direttive che gli vengono impartite dal Responsabile del Servizio - Area Amministrativa e dal Dirigente dell'Area Servizi Tecnici, per quanto ognuno di loro competenza.

Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell' ULS controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 89

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel migliore ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nel l'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 90

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ART. 91

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte dei concessionari.

ART. 92

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone, salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme nel Cimitero.

ART. 93

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle o alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale secondo quanto dispone l'art. 48 del presente regolamento.

ART. 94

E' vietato a chiunque, fatta eccezione per i parenti autorizzati, per l'Autorità e per il personale addetto al servizio o assistente, presenziare alle esumazioni o estumulazioni straordinarie.

ART. 95

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno sconveniente, sarà dal custode o da altro personale addetto al cimitero o di Polizia urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato fuori, salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPITOL0 11 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 96

Ogni pagamento di canoni o di tasse fissate nelle annesse tariffe deve essere eseguito anticipatamente e per intero, escluso qualsiasi rateazione.

ART. 96

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n. 285 , nel T.U.LL.SS. 27.7.1934, n. 1265, nonché nelle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998 e nelle altre disposizioni di legge complementari riguardanti i decessi, i cimiteri ed i servizi di polizia mortuaria.

